

A photograph of a sailboat on the ocean at sunset. The sail is white and occupies the left side of the frame. The sea is dark blue with some ripples, and the sky is a mix of blue, orange, and pink. A yellow text box is overlaid on the right side of the image.

I chiarimenti delle Entrate sul regime Iva per la navigazione in alto mare



Building a better
working world

I primi chiarimenti della circolare 2/E/2017

- Il regime di non imponibilità Iva (art. 8-bis D.P.R. 633/72) è riservato alle navi adibite alla **navigazione in alto mare**
- La condizione si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca
- Ai fini Iva per «alto mare» deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche (art. 3 Convenzione di Montego Bay)
- Il regime di non imponibilità può essere applicato relativamente alle navi che effettuano concretamente e in misura prevalente navigazione in alto mare; **non è possibile** basarsi esclusivamente su criteri oggettivi quali la lunghezza o la stazza delle navi
- Una nave può considerarsi adibita alla navigazione in alto mare se, con riferimento all'anno precedente, ha effettuato **in misura superiore al 70 per cento «viaggi» in alto mare** (oltre le 12 miglia marine)
- La condizione deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta sulla base di documentazione ufficiale
- Con riferimento agli acquisti relativi ad una nave in costruzione, il regime di non imponibilità può applicarsi **in via anticipata** sulla base di una dichiarazione dell'armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare.
- Tuttavia, relativamente a tali acquisti, la condizione dell'effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70 per cento dei viaggi deve essere verificata entro l'anno successivo al varo della nave in mare, salvo emissione di nota di debito (art. 26 DPR 633/72)

Gli ulteriori chiarimenti della circolare 6/E/2018

- Con il termine “**viaggio**”, si fa riferimento agli spostamenti tra porti che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale.
- Gli altri spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici non sono da considerare viaggi e, dunque, non vanno considerati per individuare la percentuale di viaggi in alto mare (70 per cento), rispetto alla totalità dei viaggi.
- Il viaggio in alto mare è il tragitto compreso tra due punti di approdo (ovvero da e per il medesimo punto di approdo), durante il quale vengono superate, a prescindere dalla rotta seguita, le 12 miglia nautiche. Tale superamento implica che **l'intero viaggio (tratta)** è da considerare avvenuto in alto mare
- Un viaggio effettuato interamente nelle acque territoriali di un altro Paese (diverso dall'Italia), va considerato interamente effettuato in alto mare.
- Se l'acquirente non è in grado di esibire al fornitore documentazione ufficiale, può rilasciare una dichiarazione per attestare al fornitore che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare. Questa dichiarazione consente al fornitore di emettere le fatture in regime di non imponibilità.
- Il principio secondo cui è possibile un'applicazione provvisoria del regime di non imponibilità per le navi in costruzione in base ad una dichiarazione dell'armatore si estende a tutti quei casi in cui si riscontra una **obiettiva discontinuità** nell'utilizzo del mezzo, o se si preveda un utilizzo del mezzo diverso dall'anno precedente.
- Qualora, in sede di controllo, venga accertato che la dichiarazione non trova riscontro nella documentazione in possesso del soggetto acquirente, il fornitore sarà tenuto al versamento, in qualità di soggetto passivo, **della maggiore imposta dovuta e degli interessi di mora** ma non sarà tenuto al pagamento delle sanzioni.
- Nei casi in cui il regime di non imponibilità è applicato in maniera provvisoria, sulla base di una dichiarazione relativa all'uso previsto della nave, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato ed eventualmente comunicare al proprio fornitore il mancato raggiungimento della soglia del 70 per cento.



Grazie per l'attenzione

giacomo.albano@it.ey.com



Building a better
working world